



COMUNE DI CESANO BOSCONO

---

# REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E I REFERENDUM

---

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 1994

# INDICE ANALITICO

## PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalita' e contenuti.....	pag. 1
Art. 2 - Istituti di partecipazione e consultazione....	1

## ASSEMBLEE PUBBLICHE "FORUM"

Art. 3 - Finalita'.....	2
Art. 4 - Convocazione - Iniziative e modalita'.....	2
Art. 5 - Assemblee-Organizzazione ecc.....	3

## CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI E SISTEMI TELEMATICI

Art. 6 - Finalita' e metodi.....	4
Art. 7 - Iniziativa.....	4
Art. 8 - Organizzazione.....	4
Art. 9 - Consultazione - Esito - Utilizzazione.....	5
Art. 10 - Istanze - Petizioni.....	5

## PROPOSTE

Art. 11 - Modalita' e pubblicita'.....	6
--	---

## REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 12 - Finalita'.....	7
Art. 13 - Consultazione di una parte di popolazione.....	7
Art. 14 - Referendum ammessi - Data di effettuazione.....	7
Art. 15 - Iniziativa referendaria.....	8
Art. 16 - Iniziativa del Consiglio comunale.....	8
Art. 17 - Iniziativa dei cittadini.....	9

## LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 18 - Norme generali.....	11
Art. 19 - Indizione dei referendum.....	12
Art. 20 - Annullamento delle operazioni referendarie.....	13
Art. 21 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti...	13

Art. 22 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni.....	pag. 15
Art. 23 - Organizzazione.....	15
Art. 24 - I certificati elettorali.....	15
Art. 25 - L'ufficio di Sezione.....	15
Art. 26 - Organizzazione ed orario delle operazioni.....	16
Art. 27 - Determinazione dei risultati del referendum.....	17
Art. 28 - Provvedimenti del Consiglio.....	19
Art. 29 - Informazione dei cittadini.....	19
Art. 30 - Entrata in vigore.....	19

## PRINCIPI GENERALI

### ART. 1

#### Finalita' e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' per l'attuazione delle forme di partecipazione e di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dallo Statuto.

2. Il conseguimento delle finalita' previste dal precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative piu' economiche. Non e' consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

### ART. 2

#### Istituti di partecipazione e consultazione

1. In conformita' a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini e delle cittadine, relativa all'amministrazione del Comune, e' assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche definita - "forum";
- b) consultazioni mediante questionari e sistemi telematici;
- c) referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o della popolazione residente in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico.

3) La partecipazione viene garantita dai seguenti istituti:

- a) istanze;
- b) petizioni;
- c) proposte.

ASSEMBLEE PUBBLICHE  
"F O R U M"

ART. 3  
Finalita`

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum" ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione cesanese.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
  - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
  - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
  - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
  - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle cittadine e delle loro attivita`;
  - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessita` di reciproca informazione fra amministrazione e cittadinanza.

ART. 4  
Convocazione - Iniziative e modalita`

1. La convocazione dell'assemblea e` indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisioni del Consiglio o della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avra` luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terra` l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
  - a) manifesti esposti, su tutto il territorio o nelle zone interessate, negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati;
  - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
  - c) i servizi con i quali il Comune attiva l'informazione dei cittadini e delle cittadine.

4. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione.

5. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilita`.

6. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalita` della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilita` dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per l'uso, in conformita` a quanto previsto dall'apposito regolamento.

#### ART. 5

##### Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea puo` assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea e` aperta a tutta la cittadinanza; e` assicurata piena liberta` d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori.

4. Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini/e o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, possono concludere i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento e` sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

6. Il Sindaco provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta Comunale.

## CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI E SISTEMI TELEMATICI

### ART. 6

#### Finalita' e metodi

1. L'Amministrazione comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi di tutti i di una parte della cittadinanza puo' effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari e di sistemi telematici.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dalla Giunta comunale che dispone l'eventuale impegno di spesa.

3. La consultazione puo' essere effettuata nei confronti:

a) di tutte le cittadine e i cittadini;

b) di particolari fasce, individuate in base alla classe di eta', all'attivita' effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalita' che la stessa persegue;

c) di un campione limitato rappresentativo.

### ART. 7

#### Iniziativa

1. La richiesta di consultazione puo' essere effettuata:

- dal Consiglio Comunale;
- dalla Giunta comunale;
- dalle Commissioni Consiliari;
- dal Comitato Redazione Giornale Comunale.

### ART. 8

#### Organizzazione

1. La Giunta comunale autorizza la costituzione di un gruppo preposto ad organizzare la consultazione.

2. Il gruppo di lavoro:

a) approva il testo definitivo da sottoporre a consultazione;

- b) sovrintende all'organizzazione della consultazione e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli eventuali incarichi al personale comunale preposto alle predette operazioni;
- c) Promuove e realizza la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalita', tempi e procedure della consultazione popolare.

#### ART. 9

##### Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. Il gruppo organizzatore provvede ad inoltrare alla Giunta comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione a conclusione delle operazioni.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio Comunale, rende noto alla popolazione il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione e' rimessa, sotto ogni aspetto alle valutazioni dell'organo competente a prendere decisioni in merito.

#### ART. 10

##### ISTANZE - PETIZIONI

1. I cittadini, le associazioni e i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, possono rivolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze e petizioni.
2. Le istanze, concernano questioni di carattere specifico e particolare e possono essere presentate anche da una sola persona.
3. Le petizioni riguardano questioni di carattere generale, sono formulate per esporre comuni necessita' e devono essere presentate da almeno 100 cittadini e cittadine residenti.
4. Le istanze, debitamente sottoscritte, vengono esaminate dalla Giunta comunale che decide sulla loro ammissibilita' e, in caso positivo, le trasmette all'organo o all'ufficio competente, affinche' provveda in merito. Dell'esito dell'istanza viene, comunque, data comunicazione al richiedente entro 60 giorni. Allo stesso modo si procede per le petizioni. Dell'esito di queste, pero', viene data comunicazione oltre che al primo dei firmatari anche al Consiglio comunale, il quale se ritiene i provvedimenti adottati inidonei, puo' decidere una discussione sull'argomento con le modalita' previste per il funzionamento dell'organo.

## PROPOSTE

### ART. 11 Modalita` e pubblicita`

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione agli organi dell'Amministrazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione motivata.
2. Le proposte, possono essere presentate da singoli cittadini o da comitati promotori e devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le proposte di deliberazione devono contenere l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.
4. Le firme possono essere raccolte per l'autentica autonomamente dai proponenti presso notai e cancellieri. Qualora i proponenti dovessero rivolgersi al Segretario Comunale per l'autentica delle firme, il termine della raccolta viene a scadere entro tre mesi dalla data della richiesta.
5. L'Amministrazione Comunale su richiesta del proponente puo' autorizzare l'affissione di materiale pubblicitario presso gli spazi comunali e, qualora i tempi tecnici lo consentano, la pubblicizzazione dell'iniziativa sul notiziario comunale. Eventuali spese saranno a carico del richiedente.
6. La proposta completa di firme viene presentata al protocollo generale del Comune per l'esame da parte dell'organo competente.
7. Entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione al protocollo, la stessa verra` esaminata dall'organo competente. Dell'esito verra` data comunicazione al proponente.

## REFERENDUM CONSULTIVO

### ART. 12 Finalita'

1. Il referendum consultivo e' istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.
3. Con la consultazione referendaria elettrici ed elettori del Comune esprimono la loro volonta' ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunita'.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalita' corrispondenti ai principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto l'utilizzo da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisati i mezzi per farvi fronte.

### ART. 13 Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum puo' essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non e' suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunita', tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attivita' del Comune rispetto all'intera collettivita'.
2. L'ambito della consultazione deve essere definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono mai essere frazionate dalla delimitazione.

### ART.14 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. La consultazione referendaria viene effettuata in un unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l'effettuazione del referendum consultivo è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppi Consiliari o i promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovrà tenersi la consultazione.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non può essere tenuto il referendum comunale. Quello eventualmente già indetto è rinviato a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### ART.15 Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio
- b) per iniziativa dei cittadini; in un numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

#### ART.16 Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione della cittadinanza, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale, che decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere Capo con la

collaborazione di tutti gli uffici che saranno impiegati nella consultazione.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce, oltre a quanto indicato nel comma 3, il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

#### ART.17

#### Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n.100 elettori/elettrici, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al precedente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono, in alcun caso, essere frazionate da tale delimitazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per il referendum composta dal:

- a) Difensore Civico comunale;
- b) Giudice di pace del mandamento o della circoscrizione;
- c) Segretario Generale;

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del comitato dei promotori, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.
5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 1/10mo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
9. Le firme di presentazione sono apposte su fogli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio la dicitura " Comune di Cesano Boscone - Richiesta di referendum consultivo " e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I fogli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del/lla sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti al Segretario comunale entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 15 giorni, dell'iscrizione dei

sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro 20 giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, di un numero di sottoscrittenti non inferiore a quello minimo. Richiede, ove necessario, chiarimenti perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri/e presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

## LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

### ART. 18

#### Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa partecipa il 50 + 1 % degli iscritti/e nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte di elettori, tale rapporto percentuale è riferito alle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.

4. La ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n.223 e successive modificazione.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art.17 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.
7. Per i referendum limitati ad una parte della cittadinanza, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

#### ART.19 Indizioni dei referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco adottato almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.14. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione della indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum
3. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

5. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono elettori/elettrici che partecipano alla votazione. Nel caso in cui la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate con particolare attenzione.

#### ART.20

##### Annullamento delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengono meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi ritenuti idonei.

#### ART.21

##### Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello di votazione.

2. La propaganda mediante affissione manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

-predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 16, secondo comma, e 17, quattordicesimo comma, una superficie di cm.70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm.70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;

d) all' organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo Statuto, sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm.70 x 100.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

6) I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzo delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascun attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggetti al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in

gestione diretta od in concessione.

#### ART.22

##### Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà delle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascun con diritto all' esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art.8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130.

3. Per i referendum limitati ad una parte della popolazione, le disposizioni di cui al presente capo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio Comunale per la consultazione referendaria.

#### ART.23

##### Organizzazione

1. L' organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

#### ART.24

##### I certificati elettorali

1. I certificati d' iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati a elettori ed elettrici entro il quarantesimo giorno della predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

#### ART.25

##### L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del

Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all' Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell' albo di cui alla Legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla Legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla Legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata Legge 21 marzo 1990, n.53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

#### ART. 26

##### Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U.30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all' elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di due membri dell'ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le 8,30.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori e le elettrici a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

#### ART. 27

##### Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 18;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constatare apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei

promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende coscienza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presenti all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuate procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente i verbali dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) alla cittadinanza, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
- b) ai Consiglieri ed alle Consiglieri comunali, inviando i dati riassuntivi del referendum.
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.

7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione dei referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per le consultazioni, incluse le schede di votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

**ART. 28**  
**Provvedimenti del Consiglio**

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza datenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Le proposte e gli intendimenti espressi dalla cittadinanza attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorit  che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

**ART. 29**  
**Informazione dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti ed altre forme ritenute idonee.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

**ART. 30**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo, e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, in conformita' all'art. 11 dello Statuto comunale.